

Direzione Approvvigionamenti e Logistica

Settore Acquisti

Prot. n. 2021/ 862621

DETERMINA A CONTRARRE N. 51 DEL 9 MARZO 2021

Oggetto: Variante del Contratto per il servizio di verifica progettuale, analisi eventi e azioni correttive ed evolutive per il Data Center di Agenzia dell'entrate-Riscossione (CIG ZDD2C05EBF), ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera c) del D.Lgs 50/2016 –

Determina a contrarre ai sensi dell'art.32, comma 2, del D.Lgs.50/2016.

Premesse

In data 9 Marzo 2020 Agenzia delle entrate-Riscossione (anche solo "AdeR"), a seguito dell'espletamento di un'apposita procedura - ai sensi dell'art.36, comma 2, lett. a) del D.Lgs.n.50/2016, ha sottoscritto con la società **S.P.3. SAS – Studio Pompili Ingegneria Elettrica**, con sede legale in Via Aventino 105 in Roma, C.F. 06035230587, P.IVA 014822161005 S.P.3. SaS, un contratto (Prot. 2020/1264048 del 4 marzo 2020) - CIG **ZDD2C05EBF** - per il servizio di verifica progettuale, analisi eventi e azioni correttive ed evolutive per il Data Center di AdeR sito in Roma Viale Grezar 14 per un importo pari a € 35.000,00, oltre IVA, con durata dal 9 marzo 2020 all'8 Marzo 2021 e, comunque, sino al completamento di tutte le opere previste nel Capitolato Tecnico.

Detto contratto prevedeva l'espletamento del servizio in tre distinte fasi. In particolare la fase 3 era relativa all'assistenza specialistica di alto livello di ausilio al Direttore dei Lavori e, successivamente, supervisione e verifica sul corretto funzionamento dell'intero intervento realizzato sulla scorta del progetto esecutivo che verrà redatto successivamente da altro Fornitore che realizzerà l'opera, che verrà affidata con apposita procedura di selezione, e che prevederà certamente l'allestimento di un cantiere temporaneo e mobile, fino al suo completamento.

Con Richiesta d'Acquisto n.1521 (d'ora in avanti RDA) il Settore Logistica, Infrastrutture e Security – Ufficio Gestione Immobili (d'ora in avanti anche solo Settore richiedente) ha rappresentato la necessità di variare la durata contrattuale e le lavorazioni della Fase 3 sopra citate.

Tale richiesta viene motivata, nella Nota Tecnica allegata alla RDA, come segue:

“In fase di esecuzione del contratto è intervenuta la necessità di apportare una variante temporale al contratto CIG - ZDD2C05EBF relativo al “Servizio di verifica progettuale, analisi eventi e azioni correttive ed evolutive per il Data Center di Agenzia delle Entrate Riscossione, necessarie all'ottenimento dei requisiti previsti con la certificazione ANSI TIA 942”, sottoscritto con la società S.P.3 SAS Studio Pompili Ingegneria Elettrica (ora S.P.3 Srl per variazione di forma giuridica dal 24/08/2020), a seguito di circostanze impreviste e imprevedibili per l'ente aggiudicatore che si sono determinate dopo la sottoscrizione del contratto stesso.

Le condizioni di cui al precedente capoverso, sono relative allo svolgimento della Fase 3 descritta nel Capitolato Tecnico, relativa al Punto 10 che riportiamo:

“Assistenza specialistica, durante le varie fasi realizzative di quanto previsto ai Punti 6 e 7 e successivamente, supervisione e verifica sul corretto funzionamento dell'intero intervento realizzato, sulla scorta del progetto esecutivo redatto, che prevedrà certamente l'allestimento di un cantiere temporaneo e mobile, fino al suo completamento”, questo in quanto ad oggi non sono ancora maturate in via definitiva le condizioni aziendali per cui si possa determinare il futuro posizionamento del Data Center ovvero se procedere con quanto progettato per l'allineamento degli impianti a quanto richiesto dalla norma ANSI TIA-942 Tier 3 o in alternativa, trasferire l'intera struttura presso altro sito.

Il perdurare di tale condizione impedisce chiaramente la possibilità di dare seguito alla già citata Fase 3”.

Al completamento delle opere previste al Punto 10 del Capitolato Tecnico il Data Center avrebbe raggiunto un elevatissimo livello di affidabilità impiantistica come previsto dalla norma ANSI TIA-942 Livello Tier 3.

Il contratto si è svolto puntualmente secondo quanto disciplinato nel Capitolato Tecnico, ovvero, è stato svolto con puntualità quanto previsto nella Fase 1 e nella Fase 2 con la consegna della documentazione tecnica specificatamente redatta.

Differentemente, l'esecuzione della Fase 3 risulta sospesa poiché è in corso un articolato studio che sta valutando l'opportunità o meno del trasferimento del Data Center in parola presso le strutture di Sogei.

Il perdurare di questa condizione apre alcune problematiche non trascurabili, riguardo la gestione sia nell'ordinarietà che nella straordinarietà del Data Center, dovute proprio alla impossibilità di poter mettere in atto quelle misure progettate, al fine di ridurre eventuali condizioni che potrebbero portare ad un nuovo fermo improvviso del Data Center, come già avvenuto in data 8 ottobre 2019, con tutte le gravissime conseguenze che ne derivano.

Per quanto sopra, si ritiene necessario, al fine di mitigare il più possibile tutti i potenziali rischi derivanti dalla situazione attuale, ridefinire quanto previsto nella cosiddetta Fase 3, con altre prestazioni volte a risolvere nell'immediato le criticità più rilevanti e, al contempo, assicurare, a fronte di situazioni tecnico impiantistiche complesse, la giusta assistenza professionale specialistica, lasciando invariato il compenso ed articolando il servizio mediante visite on site presso il Data Center con cadenza mensile, analisi di reportistica tecnica sullo stato di funzionamento degli impianti che evidenziano rischi potenziali, assistenza telefonica durante l'ordinario orario di lavoro per analizzare eventuali criticità, una reperibilità telefonica H24 per casi di gravi problematiche impiantistiche bloccanti e, se necessario, la possibilità di effettuare sopralluoghi aggiuntivi in presenza per valutare soluzioni tecniche da implementare che possono presentare criticità realizzative.

Con tale modifica, il restante 20% del corrispettivo da corrispondere, previsto per la Fase 3, ovvero € 7.000,00 oltre IVA, verrebbe suddiviso in n. 4 fatture posticipate ognuna con cadenza trimestrale.

Resta inteso che, nel caso in cui dovessero subentrare decisioni da parte di AdeR, relative al trasferimento presso altro sito del Data Center, ciò farebbe venire meno l'esigenza descritta nella variante e, per tale motivo, con comunicazione anticipata di 60 gg il rapporto potrà considerarsi chiuso anticipatamente, corrispondendo le sole somme relative alle attività effettivamente svolte.

Ciò consentirebbe di poter gestire questa fase transitoria che terminerà una volta assunta la decisione di trasferire o meno il Data Center presso Sogei e lo svolgimento delle conseguenti attività, riducendo - per quanto possibile - i rischi gestionali di conduzione del nostro Data Center che attualmente è assimilabile ad un livello pari a ANSI TIA-942 Livello TIER 1.

Attesa la sospensione dell'implementazione degli interventi di miglioramento impiantistici relativi al Data Center volti ad allinearli allo standard ANSI TIA-942 Livello TIER 3, nelle more della definizione della decisione di trasferimento del

Data Center presso Sogei e dei relativi tempi tecnici di attuazione, si rende necessario procedere a modificare le attività richieste alla SP3 srl relativa alla Fase 3 come di seguito riportato:

Nuove attività Fase 3:

- a) visite on site presso il DC con cadenza mensile
- b) analisi di reportistica tecnica, trasmessa da AdeR, sullo stato di funzionamento degli impianti che evidenziano rischi potenziali
- c) assistenza telefonica durante l'ordinario orario di lavoro per analizzare eventuali criticità dell'impianto elettrico
- d) reperibilità telefonica H24 in caso di gravi problematiche impiantistiche elettriche bloccanti
- e) sopralluoghi aggiuntivi on site per valutare soluzioni tecniche da implementare che possono presentare criticità realizzative

fissando la scadenza contrattuale al 9 Marzo 2022, con possibilità di recesso anticipato con preavviso di 60 giorni.

L'impegno complessivo di spesa risulta coerente con il Budget 2020-2022 deliberato nella riunione del CdG del 25 Giugno 2020 e nel Budget 2021-2023 deliberato nella riunione del CdG del 29 ottobre 2020.

Tutte le strutture competenti hanno validato la Richiesta.

CONSIDERAZIONI

Agenzia delle entrate-Riscossione, in virtù della sua natura di organismo di diritto pubblico, è soggetta, in fase di affidamento ed esecuzione dei contratti, alle disposizioni di cui al D.Lgs.n.50/2016.

Ai sensi dell'art.32, comma 2, del D.Lgs.n.50/2016, le Amministrazioni aggiudicatrici, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.

La variante in corso d'opera del contratto è prevista dall'art.106, comma 1, lettera c) del D.Lgs.n.50/2016, che stabilisce che i contratti di appalto possono essere modificati, senza una nuova procedura di affidamento, quando la modifica contrattuale è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice.

In tali casi le modifiche all'oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d'opera e il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.

Alla luce di quanto sopra esposto, risultano sussistere i presupposti per poter procedere alla variante contrattuale, agli stessi patti, prezzi e condizioni, del Contratto CIG **ZDD2C05EBF**, dal 9 marzo 2021 al 9 marzo 2022, nelle more della conclusione dell'attività della Fase 3 indicate in premessa.

Ciò avverrà senza ulteriore incremento di spesa, in quanto l'importo stimato per il periodo considerato, è coperto interamente dal residuo del contratto previsto per la Fase 3.

Tutto quanto sopra premesso e considerato, con il presente Atto

il Responsabile del Settore Acquisti

**in base ai poteri conferiti dal Presidente dell'Agenzia delle entrate-Riscossione
con Procura Speciale del 30 ottobre 2019 per atti Notaio Marco De Luca
(Rep. n. 45137 Racc. n. 26000)**

DETERMINA

di procedere alla variante del contratto indicato in oggetto (CIG **ZDD2C05EBF**), avvalendosi della facoltà prevista dall'art.106, comma 1, lettera c), del D.Lgs.50/2016.

A tale riguardo stabilisce che:

- le attività oggetto della variante, in luogo di quelle originariamente previste per la fase 3, saranno le seguenti:
 - o visite on site presso il DC con cadenza mensile
 - o analisi di reportistica tecnica, trasmessa da AdeR, sullo stato di funzionamento degli impianti che evidenziano rischi potenziali
 - o assistenza telefonica durante l'ordinario orario di lavoro per analizzare eventuali criticità dell'impianto elettrico
 - o reperibilità telefonica H24 in caso di gravi problematiche impiantistiche elettriche bloccanti
 - o sopralluoghi aggiuntivi on site per valutare soluzioni tecniche da implementare che possono presentare criticità realizzative
- l'importo per le attività ordinarie previste nella Fase 3 pari ad Euro 7.000,00, sarà corrisposto utilizzando il residuo contrattuale non consumato, come dettagliato nelle premesse, alle quali si rimanda;

- il termine per lo svolgimento delle attività sopra descritte è fissato al 9 marzo 2022;
- il corrispettivo sarà suddiviso in n.4 fatture posticipate ognuna con cadenza trimestrale;
- AdeR si riserva la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto, con comunicazione anticipata di 60 giorni, corrispondendo le sole somme relative alle attività effettivamente svolte;
- la variante contrattuale sarà sottoscritta nella forma della scrittura privata con firma digitale;
- il Responsabile del Procedimento è Franco Simone, il quale è in possesso delle competenze di cui alle Linee guida dell'ANAC n. 3 per svolgere il ruolo di Responsabile del Procedimento;
- Il Direttore dell'esecuzione è confermato Francesco Paolo Manzi.

Il Responsabile
Stefano Carosi
(Firmata digitalmente)